

Foglio informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

Linea Libera e Linee Vincolate

Informazioni sulla Banca

Banca Widiba S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Via Messina, 38 - Torre D - 20154 Milano

Numero verde **800-225577**

E-mail info@widiba.it - richieste@widipec.it / www.bancawidiba.it

N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia **5760** - Codice Banca **3442**

Gruppo IVA MPS P. Iva: **01483500524**

Codice Fiscale e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: **08447330963**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Capitale Sociale **€ 170.000.000 i.v.**

(qualora il prodotto sia offerto fuori sede)

Nome e Cognome
del soggetto che entra in contatto con il cliente
Indirizzo

Telefono
Email
Qualifica
(per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi)
Nome e cognome
del cliente cui il modulo è stato consegnato
Data

Firma per avvenuta ricezione

Linea Libera e Linee Vincolate

Servizio accessorio al Conto Widiba con il quale il Cliente, attraverso l'apposita procedura resa disponibile attraverso il Servizio Widiba, può accantonare le somme depositate in conto corrente (cosiddette somme libere), mantenendone sempre l'immediata disponibilità a servizio delle operazioni di conto corrente. Le somme accantonate, pertanto, manterranno la funzione di provvista del conto corrente medesimo e delle operazioni effettuate a valere dello stesso. In alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, il Cliente può vincolare le somme depositate in conto corrente per finalità di risparmio (cosiddette somme vincolate).

La Banca si riserva di stabilire un limite minimo e massimo per gli importi accantonabili e/o vincolabili, nonché per la rispettiva remunerazione; la remunerazione delle somme libere e delle somme vincolate può essere differente e variare nel tempo; detti limiti e variazioni, ove previsti, sono indicati nel documento di sintesi; al riguardo si porta all'attenzione del Cliente che le somme libere possono anche non essere remunerate in dipendenza delle condizioni economiche tempo per tempo vigenti per cui si invita il Cliente a tenersi costantemente informato leggendo i documenti di sintesi sempre disponibili sul Sito. Nel caso di somme vincolate con facoltà di svincolo anticipato il Cliente ha facoltà di svincolare in ogni momento, in tutto o in parte, gli importi vincolati. Nel caso di somme vincolate senza facoltà di svincolo anticipato, il vincolo di indisponibilità permane sino allo scadere del termine pattuito. Resta tuttavia fermo, anche in quest'ultimo caso, il diritto del Cliente di recedere dai contratti in essere (conto corrente o l'intero rapporto con Widiba) con conseguente estinzione anche dei vincoli, con gli effetti e la decadenza previsti dalle condizioni generali di contratto.

I tassi di interesse applicati rimangono fissi per tutta la durata del vincolo; per questo il deposito non può beneficiare di eventuali variazioni al rialzo dei tassi di mercato.

Rischi tipici del servizio

Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, le somme accantonate e/o vincolate.

Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, consorzio di diritto privato con sede a Roma in via del Plebiscito 102 (www.fitd.it), che assicura una copertura fino a € 100.000,00 per depositante ed ente creditizio, con le esclusioni previste dall'art. 96-bis.1 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi del citato articolo, il limite di copertura di € 100.000,00 non si applica, per un periodo di nove mesi dall'accredito o dal momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da: operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione; divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte; pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 le somme depositate eccedenti il suddetto importo di € 100.000 sono incluse nell'ambito di applicazione del cosiddetto "bail-in", ai sensi dei decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. In caso di grave crisi finanziaria della Banca, qualora l'Autorità proposta decidesse di utilizzare lo strumento del bail-in per assorbire le perdite, la parte eccedente l'importo di € 100.000,00 potrebbe essere oggetto di riduzione o di conversione in azioni, ma solo dopo l'esaurimento delle risorse rappresentate da azioni e altri strumenti di capitale, titoli subordinati e obbligazioni e altri strumenti finanziari senior detenuti dalla clientela della Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Linea Libera

TASSI CREDITORI

	Pacchetto Start	Pacchetto Pro
Tasso annuo nominale al lordo della ritenuta fiscale	Non indicizzato	Non indicizzato
Valore	+0,00 %	+0,10 %

VARIE

Conteggio interessi creditori	Annuale al 31 dicembre o alla chiusura del contratto di conto corrente	Annuale al 31 dicembre o alla chiusura del contratto di conto corrente
Capitalizzazione interessi creditori	Annuale	Annuale
Periodo di riferimento per il calcolo degli interessi	Anno civile	Anno civile
Incrementi/decrementi delle somme accantonate sulla Linea libera:		
- Da internet banking	euro 0,00	0,00
- Da phone banking	euro 2,00	2,00

I pacchetti "Start" e "Pro" sono sistemi di tariffazione, attivabili e disattivabili direttamente dal Cliente, che prevedono condizioni agevolate per l'utilizzo di vari servizi messi a disposizione dalla Banca. Consultare il Foglio Informativo del conto corrente, pubblicato sul sito www.bancawidiba.it, per verificare le condizioni previste per l'attivazione dei pacchetti "Start" e "Pro".

BANCA WIDIBA S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale:
via Messina, 38 - Torre D
20154 Milano

bancawidiba.it

Capitale Sociale: € 170.000.000 i.v.
Gruppo Iva MPS P. Iva: 01483500524
Codice Fiscale: 08447330963
N. iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano: 08447330963
Codice ABI 3442

Iscritta all'albo presso
la Banca d'Italia al n. 5760
Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia

Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento
di Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A. - Socio Unico
bancawidiba@postacert.gruppo.mps.it

Linee Vincolate

A. Tassi base

I tassi di seguito indicati sono quelli attualmente offerti da banca Widiba nel caso di attivazione di linee vincolate in conto corrente.

DURATA VINCOLO	3 mesi	6 mesi	12 mesi	18 mesi
TASSO ANNUO LORDO	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%
FACOLTÀ DI SVINCOLO ANTICIPATO (TOTALE E PARZIALE)	SI	SI	SI	SI

B. Tassi promozionali

I tassi indicati sono riservati - in via eccezionale - ai clienti che aderiscono ad operazioni a premio/iniziativa commerciali tempo per tempo indette dalla Banca.

Iniziativa Nuovi Clienti Widiba: "Promo Tasso 4% Novembre 2023"

L'iniziativa si rivolge ai nuovi clienti e prevede un regolamento. Per verificare i termini e condizioni dell'iniziativa, le modalità di adesione e le esclusioni, consultare il regolamento «Tasso 4% Novembre 2023» pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito www.bancawidiba.it.

L'iniziativa prevede un tasso annuo lordo del 4% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi attivati dai nuovi clienti dalla Banca che completano correttamente la richiesta di apertura del Conto Widiba a partire dal 16/11/2023 ed entro il 08/05/2024.

Tali clienti avranno la possibilità di sottoscrivere entro 30 giorni solari dall'apertura del conto le tre Linee Vincolate seguenti:

Linea "4% a 3 mesi"

DURATA VINCOLO	3 mesi
TASSO ANNUO LORDO	4%
FACOLTÀ DI SVINCOLO ANTICIPATO (TOTALE E PARZIALE)	SI

Linea "4% a 6 mesi"

DURATA VINCOLO	6 mesi
TASSO ANNUO LORDO	4%
FACOLTÀ DI SVINCOLO ANTICIPATO (TOTALE E PARZIALE)	SI

Linea "4% a 12 mesi"

DURATA VINCOLO	12 mesi
TASSO ANNUO LORDO	4%
FACOLTÀ DI SVINCOLO ANTICIPATO (TOTALE E PARZIALE)	SI

L'importo minimo vincolabile per ciascuna Linea Promozionale è 1.000,00 €.

L'importo massimo vincolabile è € 1.000.000,00 per ciascuna delle tre linee, a prescindere dal numero di vincoli effettuati. In nessun caso sarà possibile vincolare più di € 1.000.000,00 sulla stessa Linea Vincolata.

Esclusioni

Non potranno beneficiare di questa iniziativa e, pertanto, non avranno diritto ad accedere alle "Linee 4%", i soggetti che:

- alla data di apertura del conto Widiba, risultano già clienti del Gruppo Montepaschi, sono titolari o cointestatari di un conto corrente o un deposito titoli presso una delle banche del Gruppo Montepaschi e/o in ogni caso sono titolari di un rapporto contrattuale/giuridico con il

gruppo MPS (a mero titolo esemplificativo, sono esclusi coloro che hanno un mutuo con MPS ma non sono titolari o cointestatari di un conto corrente o un deposito titoli presso una delle banche del Gruppo Montepaschi);

- sono lavoratori dipendenti o consulenti finanziari del Gruppo Montepaschi o loro congiunti o familiari; per "congiunti e familiari" si intendono tutte le persone appartenenti allo stato di famiglia del soggetto indicato, i conviventi - se non elencati -, oltreché tutte le persone ad esso legate da una relazione di parentela fino al primo/secondo grado ascendente o discendente;
- hanno già aderito ad operazioni a premio Widiba, sia in corso che concluse, a prescindere dal fatto che permanga o meno la qualità di cliente;
- hanno chiuso un conto corrente o deposito titoli in essere presso una delle banche del Gruppo Montepaschi nei sei mesi precedenti alla richiesta di apertura del conto Widiba.

Nel caso di conto cointestato, nessuno dei cointestatari dovrà rientrare nelle casistiche sopra indicate. Sono esclusi i conti correnti Widiba Business.

C. Tasso applicato in caso di svincolo anticipato

In caso di svincolo anticipato, totale o parziale, delle somme accantonate in linee con facoltà di svincolo anticipato, le stesse saranno remunerate al tasso base della Linea Libera tempo per tempo vigente per tutta la durata dell'investimento. In caso di accensione di un vincolo superiore a 18 mesi, qualora l'operazione di svincolo avvenga oltre la scadenza del 18° mese, le somme saranno remunerate al 50% del tasso originario del vincolo per tutta la durata dell'investimento. E' fatto salvo il caso di svincolo totale anticipato per esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario, a seguito di una proposta di modifica unilaterale del contratto da parte della Banca; in tal caso, infatti, la Banca riconosce al cliente la remunerazione prevista in forza della remunerazione del vincolo, sino al momento dell'avvenuto svincolo.

D. Altre condizioni valide per tutte le linee vincolate

Ritenuta fiscale sugli interessi	Nella misura tempo per tempo vigente, attualmente pari al 26%
Liquidazione degli interessi	Alla scadenza del vincolo
Capitalizzazione	Alla scadenza del vincolo
Periodo di riferimento per il calcolo degli interessi	Anno civile
Versamento minimo richiesto - con multipli di	€ 1.000,00 € 1,00
Importo massimo vincolabile	Verificare se previsto dalle condizioni specifiche delle singole Linee
Spese Chiusura	€ 0,00
Metodo di calcolo degli interessi	anno civile / 365, in caso di anno bisestile la base di calcolo degli interessi varia ad anno civile/366
Imposta di bollo	A carico del cliente, se ed in quanto dovuta, nella misura prevista dalla legge.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE PER LA PRODUZIONE, L'IMBUSTAMENTO E LA SPEDIZIONE DELLA RENDICONTAZIONE PERIODICA:

- Online: 0,00€
- Cartaceo: si rinvia al documento "Tariffe spedizioni postali e modulo di assegni", pubblicato all'interno della sezione "Trasparenza – Prodotti e servizi accessori" del sito internet della Banca (<https://www.widiba.it/banca/online/it/trasparenza>). Tali spese potranno subire variazioni in relazione al costo effettivamente sostenuto dalla Banca, in conformità a quanto previsto dall'art.127-bis TUB, e non sono applicate in caso di invio delle comunicazioni per canale elettronico. Le comunicazioni previste ai sensi di legge relative ai servizi di pagamento, rese a clienti consumatori e microimprese, sono sempre esenti da spese, qualunque sia il canale di invio utilizzato

Diritto di recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura di ogni rapporto accessorio al conto corrente è soggetta ai tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale principale. Per le

condizioni applicate alla chiusura del rapporto di conto corrente consultare il relativo foglio informativo.

Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al TUB, al TUF, al Codice del Consumo e le relative disposizioni di attuazione come successivamente integrate e modificate.

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami inviando una comunicazione PEC all'indirizzo reclami@widipec.it o una raccomandata A/R all'indirizzo Via Messina, 38 - Torre D - 20154 Milano. La Banca Widiba fornisce una replica al cliente al massimo entro 60 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricezione del reclamo per tutti i servizi prestati (prodotti e servizi bancari – strumenti finanziari – servizi di investimento). Fanno eccezione i reclami relativi:

- ai servizi d'intermediazione assicurativa i cui tempi massimi per rispondere al cliente sono fissati in 45 giorni di calendario;
- alla possibile violazione delle norme afferenti al "Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", per cui i tempi massimi di riscontro sono 30 giorni lavorativi (prorogabili per ulteriori due mesi in casi eccezionali e motivati) così come previsto dall'art.12 comma 3 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
- ai servizi di pagamento i cui tempi massimi per rispondere al cliente sono fissati in 15 giorni lavorativi; tuttavia per quest'ultimi, in situazioni eccezionali, il termine è esteso a 35 giorni lavorativi previo invio al cliente di una risposta interlocutoria entro i citati 15 giorni, nella quale sono indicate le ragioni del ritardo ed il termine entro cui sarà fornita la risposta definitiva.

A seconda del tipo di servizio prestato dalla Banca, qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dalla trattazione di un reclamo o non abbia ricevuto risposta, può fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, ai seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:

- all'Arbitro Bancario Finanziario, istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB, secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure sul sito www.bancawidiba.it alla sezione reclami (per le sole controversie in materia di servizi/ operazioni bancari e finanziari);
- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob, ai sensi del D.lgs. 179/2007, per quanto attiene alle controversie relative alla prestazione dei servizi di investimento. Per informazioni su come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie il Cliente può consultare il sito www.acf.consob.it oppure il sito www.bancawidiba.it alla sezione reclami (per le sole controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza fino ad un importo richiesto di 500.000,00 euro).

Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF o all'ACF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it).

Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto o di un diverso contratto successivamente concluso con la Banca deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF o all'ACF presso la Consob secondo quanto previsto dal precedente comma 3 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma 4.

Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca ed il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF o dall'ACF purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010 e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. In particolare si informa il Cliente che può rivolgersi, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1- quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al Prefetto affinché questo segnali all'Arbitro Bancario Finanziario, espletata la procedura di legge, specifiche problematiche relative ai comportamenti della Banca in sede di valutazione del merito di credito del Cliente (es. mancata erogazione, mancato incremento o revoca di un finanziamento, inasprimento delle condizioni applicate). A tal fine il Cliente deve presentare istanza al Prefetto secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione degli Interni. Rimane fermo il diritto del Cliente di adire direttamente l'Arbitro Bancario Finanziario, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il Prefetto non abbia trasmesso la segnalazione.

Il Cliente può altresì presentare esposti a Banca d'Italia e alla Consob, impregiudicato il diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.

Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul sito internet della Banca www.bancawidiba.it.